



M.M. NO. 9 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI QUALE INCENTIVO A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Locarno, 6 novembre 2024

Al Consiglio Comunale
LOCARNO

Egregio Signor Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale si intende proporre l'adozione di un nuovo Regolamento comunale che consenta di rafforzare la necessaria base legale per poter erogare incentivi in ambito energetico-ambientale.

Premessa

Il MM no. 85 del 12 aprile scorso, inerente la concessione di un credito quadro per l'implementazione di una serie di misure in ambito energetico e ambientale, è stata l'occasione per riassumere quanto messo in atto dalla Città in questo contesto.

Tra le numerose iniziative avviate, abbiamo evidenziato come in questi ultimi anni la Città abbia erogato importanti sostegni finanziari ai propri cittadini promuovendo il risparmio energetico, le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile, dando seguito così ad una volontà espressamente indicata nel proprio Regolamento comunale, da quando, con l'approvazione del Consiglio comunale del 29 novembre 2010, sono stati introdotti i principi di politica energetico-ambientale (artt. 107a, 107b, 107c).

Sulla base di questi principi, sono perciò stati introdotti in passato diversi incentivi legati ad esempio alla promozione di edificazioni energeticamente parsimoniose (standard "Minergie®") o all'acquisto di e-bike dove in oltre 10 anni, abbiamo risposto a più di 800 richieste.

Negli ultimi anni sono stati introdotti inoltre gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, le analisi energetiche, ecc. gestendo il tutto tramite le Ordinanze municipali 015-9 e 015.11.

Informazione

Con l'approvazione e pubblicazione nelle scorse settimane dell'aggiornamento del Piano Energetico Comunale (PECo), si è deciso di cogliere l'occasione anche per gettare delle basi legali più solide per l'erogazione futura di incentivi in ambito energetico-ambientale.



I campi d'azione possono essere maggiori rispetto a quanto finora previsto e quindi abbiamo ritenuto fosse necessario elaborare un Regolamento unico che risolvesse in modo più chiaro gli aspetti prettamente legali per il rilascio degli incentivi che, come già nel passato, saranno poi gestiti tramite un'Ordinanza Municipale.

In sostanza, il Regolamento che vi chiediamo di approvare definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a promuovere una mobilità più sostenibile in modo complementare rispetto a quanto già previsto da Confederazione e Cantone.

In particolare, al Capitolo I sono definiti scopo, competenze e modalità di finanziamento dei contributi. Al Capitolo II, si fissano invece la procedura e le condizioni per l'ottenimento degli incentivi, mentre al Capitolo III viene assegnato un articolo per ogni ambito nel quale il Municipio potrà erogare degli incentivi, con le condizioni che vengono poi dettagliate tramite Ordinanza.

Conclusioni

Municipio e Consiglio Comunale hanno mostrato in questi anni di considerare il risparmio energetico, l'uso di energie rinnovabili e la salvaguardia dell'ambiente tra i compiti più importanti dell'attività di un Comune. Ne va della salute e del benessere di tutti i cittadini. Questo Regolamento si inserisce dunque nel solco di tale impegno.

Per questi motivi vi invitiamo a risolvere:

1. è approvato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'utilizzo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
2. il nuovo Regolamento comunale entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Nicola Pini

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione e alla Commissione della legislazione

Allegati:

1. Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'utilizzo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

del

Il Consiglio Comunale di Locarno,
richiamati:

- il Piano Energetico Comunale (PECo) del Comune di Locarno del 2017 ed il suo aggiornamento del settembre 2024,
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,
- gli artt. 107a, 107b e 107c del Regolamento comunale della Città di Locarno (ROC) del 17 dicembre 1990,

decreta:

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo, obiettivi

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.

Art. 2 Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale, tramite Ordinanza Municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi.

²Nell'ambito del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.



Art. 3 Deleghe

Il Municipio ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Ufficio Energia della Divisione urbanistica e infrastrutture.

Art. 4 Campo d'applicazione

¹Nel limite delle disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure in favore del risparmio energetico e nell'uso di energie rinnovabili.

²Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Misure incentivate e divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Art. 5 Credito

Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale annuale, in relazione all'utilizzo previsto del FER (Fondo Energie Rinnovabili). Quest'ultimo può essere dedicato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.

Art. 6 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza Municipale.

CAPITOLO II Procedura e condizioni

Art. 7 Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa Ordinanza Municipale.



²A complemento o al fine di verifica delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.

³Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.

Art. 8 Beneficiari

¹I beneficiari sono indicati dettagliatamente nelle singole Ordinanze Municipali, a seconda del tipo di incentivo.

²Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche sul rispetto delle condizioni fissate per l'ottenimento dell'incentivo.

Art. 9 Condizioni

¹Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi sono fissate dall'Ordinanza Municipale.

²Gli incentivi che necessitano di un'autorizzazione dell'autorità, quali ad esempio interventi al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudizio, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.

³Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, corredata da tutti i giustificativi, non è stata inoltrata entro i termini stabiliti nell'Ordinanza Municipale.

⁴Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati da parte del richiedente, nel caso se ne faccia espressa richiesta nell'Ordinanza Municipale.

⁵L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito allocato.

⁶Il Municipio può decidere di non concedere incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che la base legale per beneficiarne sia entrata in vigore successivamente al presente Regolamento.



⁷Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o non veritieri, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁸Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

CAPITOLO III Incentivi

Art. 10 Entità degli incentivi

L'ammontare esatto degli incentivi del presente Regolamento e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne, sono fissati dall'Ordinanza Municipale.

Art. 11 Raggiungimento di un elevato standard energetico

¹Sono concessi incentivi per sostenere la realizzazione di nuove costruzioni o della loro riattazione/ristrutturazione e degli impianti che adempiono alle condizioni e ai requisiti previsti dallo standard Minergie®.

²L'entità dell'incentivo è pari al massimo alla quota parte del Comune della tassa di decisione (spese escluse) ai titolari delle licenze edilizie.

Art. 12 Risanamenti energetici

¹Per orientare lo sviluppo edilizio verso fabbisogni energetici sempre minori, sono concessi incentivi per risanamenti energetici di edifici esistenti.

²L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 20% degli incentivi cantonali per il raggiungimento dello Standard CECE C (o superiori) per gli edifici fuori dai nuclei e al massimo il 20% dei sussidi di base per gli elementi risanati nei nuclei.



Art. 13 Impianti tecnici

²Sono concessi incentivi per la conversione di generatori di calore nelle abitazioni da fonti fossili o comunque poco efficienti (olio combustibile/gas e riscaldamento elettrico diretto) a fonti rinnovabili (calore ambiente / pompe di calore).

²L'entità dell'incentivo è corrispondente al massimo al 20% di quelli previsti a livello cantonale per un massimo di CHF 2'000.-.

Art. 14 Isole di calore

¹Sono concessi incentivi relativi alla mitigazione dei fenomeni di accumulo di calore nelle zone urbane generando un microclima chiamato "isola di calore".

²L'entità dell'incentivo, a dipendenza dell'intervento che può prevedere ad esempio la vegetalizzazione delle facciate, il rinverdimento di tetti piani, la riconversione di superfici impermeabili, ecc., sarà calcolato al mq toccato e arriverà al massimo all'importo di CHF 5'000.- per intervento.

Art. 15 Acquisto energia 100% rinnovabile

¹Sono concessi incentivi ad aziende che stipulano un contratto con il fornitore di energia elettrica nel quale si impegnano a sostituire l'attuale prodotto con uno locale certificato Naturmade.

²L'entità dell'incentivo è pari al 50% del sovrapprezzo della tariffa applicata alla fornitura dell'energia pagata dall'azienda per i kWh consumati complessivi, per un massimo di CHF 5'000.-.

Art. 16 Reti di teleriscaldamento

¹Sono concessi incentivi per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergetiche alimentate da fonti rinnovabili.

²L'entità dell'incentivo è forfettario e va da CHF 500.- a CHF 2'000.-.



Art. 17 **Mobilità sostenibile**

¹Nell'ambito del sostegno al Trasporto Pubblico, sono concessi incentivi per l'acquisto di Abbonamenti annuali della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA) e per gli studenti fino a 25 anni dell'Abbonamento Generale FFS (AG).

²L'entità dell'incentivo, a dipendenza delle zone di copertura dell'abbonamento, varia in funzione del reddito imponibile e corrisponde ad un massimo di CHF 500.-.

Art. 18 **Certificazione Bio (OrdB)**

¹Nell'ambito della promozione della riconversione delle aziende agricole e di trasformazione convenzionali con prodotti certificati biologici, sono concessi incentivi per sostenere i costi di Certificazione base e prevede un sostegno sull'arco di 10 anni.

²L'entità dell'incentivo, prevede la copertura del 100% dei costi certificati per i primi 4 anni di attività per un massimo di CHF 2'000.-/anno e del 50% dei costi certificati dal 5° al 10° anno di attività per un massimo di CHF 1'000.-/anno.

³Si prevede di sostenere retroattivamente, per chi fa richiesta oltrepassati i 10 anni di attività e quindi consolidata la procedura, di un contributo una tantum di CHF 1'000.- quale riconoscimento dello sforzo profuso.

CAPITOLO IV **Disposizioni finali**

Art. 19 **Contestazioni**

¹Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla decisione.

²Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge Organica Comunale.



Art. 20
Diritto suppletorio

Per casi non contemplati nel presente Regolamento, il Municipio deciderà sulla base delle Leggi e dei Regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 21
Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente Regolamento è soggetto ad approvazione da parte della competente autorità cantonale.

²Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Regolamento adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. del

Entrata in vigore: